

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2010314**
Data: **21 novembre 2014**
Oggetto: **Versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dei contributi INPS per 2014 persone fisiche e società di persone**

VERSAMENTO ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEI CONTRIBUTI INPS PER IL 2014 DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA' DI PERSONE

Gentile Associato,

si ricorda che le Agenzie costituite come società di persone con esercizio coincidente con l'anno solare e le persone fisiche, dovranno provvedere al versamento, entro **lunedì 1 dicembre 2014** (in quanto il 30/11/2014 cade di domenica), della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2014 per:

- IRPEF;
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca sugli affitti);
- IRAP;
- Contributi INPS (Gestione commercianti/Gestione separata).

Determinazione dell'acconto IRPEF

Le persone fisiche devono versare l'acconto IRPEF per l'anno 2014 nella misura del 100% del rigo "differenza" RN33 del Modello UNICO 2014 – Persone fisiche.

In particolare si evidenzia che:



Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2013 hanno cessato l'attività (es. Titolari di Agenzie Ditte individuali) e non hanno altri redditi per il 2014;
- sono deceduti nel corso del 2013 o nel periodo 1/1/2014 – 30/11/2014 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2014 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2013;
- per l'anno 2013 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Determinazione dell'acconto per la cedolare secca

L'acconto della cedolare secca per l'anno 2014 è dovuto nella misura del 95%.

L'acconto della cedolare è **unitario**, quindi per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per verificare se l'acconto non sia dovuto, **occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.**

Acconti 2014**			
Acconto		Rate	Scadenza
95% imposta dovuta per anno precedente	se inferiore a 257,52 €	Unica rata	1/12/2014
	se pari o superiore a 257,52€	1a rata (40% del 95% = 38%)	16/06/14 (16/07/14 con maggiorazione 0,40%) (salva la proroga stabilita dal Dpcm 13/06/14)
		2a rata (60% del 95% = 57%)	1/12/2014

Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 – Totale imposta cedolare secca) **non supera € 52,00.

Determinazione dell'acconto IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2014 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Agenzie costituite come Società di persone e le Agenzie ditte individuali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 100% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2014.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 51,00 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 1/12/2014, se l'importo di cui al rigo IR21 è compreso tra 52,00 € e 257,00 €;
- se l'importo di cui al rigo IR21 è superiore a 258,00 €, è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 1/12/2014, nella misura del 100% dell'importo di cui al rigo IR21 meno la prima rata.

Ricalcoli acconti IRPEF e IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2014 (*metodo storico*).

Si ricorda che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2014 ricorrendo al *metodo previsionale* (ad esempio, per l'acconto della cedolare secca è possibile considerare anche la riduzione dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato dal 15% al 10% prevista dal D.L. n. 47/2014).

Si ricorda che con il D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 89 del 23/06/2014, è stato introdotto il c.d. "taglio dell'Irap", attraverso la riduzione delle aliquote dell'Irap a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, come da tabella che segue:

Tabella n. 1

ALIQUEOTE IRAP DAL 2014 (D.L. N. 66/2014) – EFFETTO NELLA DICHIARAZIONE IRAP 2015	
SOGGETTI	ALIQUEOTE
Imprese di assicurazione	5,30%
Banche e altri enti finanziari	4,20%
Concessionarie diverse da autostrade e trafori	3,80%
Imposta base (soggetti diversi da precedenti)	3,50%
Agricoltori	1,70%

Si evidenzia, però, che se per il calcolo degli **acconti Irap 2014** venisse utilizzato il **metodo previsionale**, in base a quanto disposto dal D.L. n. 66/2014, **non** si può applicare l'imposta Irap ridotta (vedi tabella n. 1), bensì un'aliquota maggiorata che si interpone fra quella ridotta e quella prevista per il 2013, come indicato nella Tabella n. 2 che segue:

Tabella n. 2

DETERMINAZIONE ACCONTI IRAP 2014 (CON <u>METODO PREVISIONALE</u>)	
SOGGETTI	ALIQUEOTE
Imprese di assicurazione	5,70%
Banche e altri enti finanziari	4,50%
Concessionarie diverse da autostrade e trafori	4,00%
Imposta base (soggetti diversi da precedenti)	3,75%
Agricoltori	1,80%

Infine, il co. 3, dell'art. 2 del D.L. n. 66/2014 conferma, in via normativa, il limite massimo entro cui le Regioni e le province autonome possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali.

Resta ovviamente ferma la facoltà da parte delle regioni a statuto ordinario di ridurre, fino all'azzeramento, le aliquote Irap, in virtù dell'art. 5, D.Lgs. n. 68 del 6/05/2011, che non trova applicazione alle autonomie speciali.

Si segnala, infine, che nella bozza del Disegno di Legge di stabilità 2015 è prevista l'abrogazione della disposizione che prevedeva la riduzione dell'aliquota Irap dal 2014.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. Si sottolinea che con l'applicazione del metodo previsionale l'acconto non deve risultare, ex post, inferiore al 100,00% dell'Irpef e dell'Irap dovute per il 2014.

E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione commercianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi degli commercianti devono versare il contributo INPS in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti IRPEF.

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Modello UNICO 2014.

Determinazione dell'acconto INPS Gestione separata

L'acconto complessivo è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2013 indicato nel Modello UNICO 2014.

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2014 è calcolato applicando al reddito conseguito nel 2013 le aliquote contributive previste per il 2014.

L'acconto complessivo va versato in due rate di pari importo ciascuna pari al 40% (la **seconda rata** quindi dovrà essere versata **entro il 1 dicembre 2014**).

Modalità di versamento degli acconti

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4034 acconto IRPEF, sezione ERARIO;
- 1841 acconto imposta sostitutiva IRPEF cedolare secca, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI;
- CP acconto contributi INPS Gestione commercianti, sezione INPS;
- P10 o PXX acconto contributo INPS Gestione separata, sezione INPS.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Per le novità introdotte a partire dal 1° ottobre 2014 in merito ai versamenti tramite modello F24, si rimanda alla nostra Circolare Fisco prot. 2009014 del 30/09/2014.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2013 (Modello UNICO 2014 – anno 2013) e non ancora utilizzati.

Sanzioni

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, all'1%.

La sanzione è pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 3%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2015), la sanzione è pari al 3,75%.

Per i contributi INPS il ravvedimento operoso non è applicabile.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli